

ATTO N. 1478/BIS

---

## Relazione della III Commissione Consiliare Permanente

SERVIZI E POLITICHE SOCIALI, IGIENE E SANITÀ, ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT

*Relatore Vice Presidente Enrico Sebastiani*

SUL


### ***D*isegno di legge**

***“Ulteriore modificazione della legge regionale 23 gennaio 1997,  
n. 3 – Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale  
e riordino delle funzioni socio assistenziali”.***

---

*Approvato dalla III Commissione Consiliare Permanente il 23 gennaio 2003*


*Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 28 gennaio 2003*



COMUNICAZIONE DELLA III  
COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE

Si comunica che la III Commissione Consiliare permanente ha esaminato nella seduta del 23 gennaio 2003 l'atto n. 1478, esprimendo sullo stesso parere favorevole all'unanimità.

Si richiede, pertanto, l'iscrizione dell'atto suddetto all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio regionale, comunicando, altresì, che per la Commissione riferirà il Vice Presidente Enrico Sebastiani.



## Relazione della III Commissione Consiliare Permanente

*Relatore Vice Presidente Enrico Sebastiani*


Con il presente atto la Giunta regionale propone una modifica alla legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3 *“Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio assistenziali”*.

Dal confronto svolto in Commissione alla presenza dell'Assessore Grossi è emersa la necessità di procedere alla modifica in questione per rendere più rispondente la legge 3/97 al mutato quadro normativo nazionale, derivante dall'entrata in vigore della legge 8 novembre 2000, n. 328, *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*.

In particolare con il presente atto si propone di sostituire il comma 3 dell'art. 43 della legge 3/97 prevedendo che la Giunta regionale adotti delle norme regolamentari per l'attuazione dell'art.11 della legge 8 novembre 2000, n. 328. Regolamenti che consentiranno l'individuazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale, la definizione delle procedure per l'autorizzazione e le modalità per la vigilanza dei servizi e delle strutture sopra citate.

L'obiettivo è quello di semplificare le procedure intervenendo con un regolamento, anziché provvedere *“con apposito atto di indirizzo”* come attualmente è stabilito dall'art. 43 della citata legge regionale 3/97.


Si ricorda infine che l'art. 11 della legge 328/2000 dispone che per i servizi e le strutture sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale la legge regionale recepisce ed integra, sulla base delle esigenze locali, i requisiti minimi strutturali



ed organizzativi stabiliti con decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308.

La Commissione riconosce che la modifica in questione e il relativo regolamento regionale dovrebbero svolgere una “funzione transitoria”, in attesa di una organica riforma della materia socio-assistenziale, che si impone in riferimento al mutato assetto delle competenze a livello costituzionale.

La Commissione, sulla base di quanto sopra illustrato ha espresso parere favorevole sull'atto all'unanimità, proponendo al Consiglio regionale la sua approvazione incaricando il sottoscritto di riferire in aula.



*(Schema di delibera proposto dalla III Commissione Consiliare permanente)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Ulteriore modificazione della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3 – Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio-assistenziali”, depositato presso la Presidenza del Consiglio regionale con nota prot. n. 2828 del 29.11.2002, e trasmessa per il parere alla III Commissione Consiliare permanente in data 29.11.2002; (Atto n.1478);

VISTI gli articoli 129 e 132 del D. Lgs. 31-03-1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

VISTO il D.M. 21.5.2001, n. 308 Regolamento concernente “Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell’articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;


VISTA la legge regionale 23 gennaio 1997 n. 3 “Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio-assistenziali”;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1999, n. 759, “Piano Sociale Regionale 2000/2002”;

VISTO il parere della III Commissione Consiliare permanente espresso nella seduta del 23.1.2003 e udita la relazione della medesima illustrata dal Vice Presidente Enrico Sebastiani (ATTO N. 1478/BIS);

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno;



con ... voti favorevoli, ... voti contrari e  
... voti di astensione espressi nei modi di  
legge dai ... Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale, concernente: "Ulteriore modificazione della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3 – Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio assistenziali", composta di n. 1 articolo nel testo che segue:

**Testo proposto dalla Giunta  
regionale**

**Art. 1**

***Modifica dell'art. 43***

1. Il comma 3 dell'art. 43 della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3 è così sostituito:

"3. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per l'attuazione dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n.328 – Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, con particolare riferimento:

- a) alla individuazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale, nonché per le comunità di tipo familiare con sede in civili abitazioni;

**Testo approvato dalla III  
Commissione Consiliare**


**Art. 1**

***Idem***

Idem

"3. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per l'attuazione dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n.328, con particolare riferimento:

Idem



b) ai criteri per l'autorizzazione e la vigilanza dei servizi e delle strutture di cui alla lettera a).”

b) alle procedure per l'autorizzazione e alle modalità per la vigilanza dei servizi e delle strutture di cui alla lettera a).”